

**VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 20/06/2023
PICCOLE STELLE ONLUS**

Il giorno 20 GIUGNO 2023, alle ore 16:30, presso UTIN Ospedale Unico Versilia – Lido di Camaiore (LU) – stanza Piccole Stelle, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di Piccole Stelle Onlus, per discutere e deliberare su argomenti di cui all'Ordine del Giorno inviato il 13/06/2023 con convocazione via mail dal Presidente Sig. Denis Schiano ai Soci.

Presiede l'Assemblea il Presidente Denis Schiano e chiama a svolgere funzioni da Segretario il Vice Presidente Franca Giugni.

Sono presenti n. 7 soci aventi diritto e pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed in grado di deliberare come da Statuto vigente.

Prende la parola il Presidente Sig. Denis Schiano, che a seguito iscrizione presso il RUNS, comunica di aver ricevuto richiesta di variazione statutaria art.5, dove viene richiesto di non limitare l'esercizio al diritto di voto ai maggiorenni.

Preso atto anche di alcune altre modifiche in corso d'opera, migliorative ai fini statutarî, illustra tutte le modifiche statutarie imposte dalla Normativa sul Terzo Settore. Tali variazioni statutarie risultano necessarie ai fini dell'iscrizione presso il RUNS per il riconoscimento ODV.

Dopo breve discussione, in merito al punto 2 dell'Ordine del Giorno, l'Assemblea approva tutte la variazione statutaria e di conseguenza il nuovo statuto della ODV.

Alle ore 17:30ca., esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta si conclude.

Il Segretario

Franca Giugni

Il Presidente

Denis Schiano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 21/06/2023
Al n. 885 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Stefano Bartelloni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

[Firma]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Piccole stelle ODV"

Art. 1) Costituzione

Su iniziativa di genitori, medici, infermieri, si è costituita l'Associazione "Piccole stelle ODV", per lo sviluppo delle cure neonatali, intitolata alla memoria del Professor Gaetano Pasquinucci.

L'acronimo ODV ancorché inserito nella denominazione, sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2) Sede

La suddetta associazione ha sede in Camaiore, presso il Dipartimento materno-infantile, dell'Ospedale Versilia, Unità operativa di pediatria.

Art. 3) Scopo

1.L'Associazione non ha fine di lucro, si ispira alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U., 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del codice del terzo settore.

In particolare l'associazione:

1. discute i problemi e diffonde informazioni sulla prevenzione della nascita pre-termine, del ritardo intrauterino di accrescimento delle malformazioni congenite, della mortalità e dei danni perinatali;
2. promuove ogni tipo di iniziativa per stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neonatologia e delle problematiche relative allo sviluppo neuropsichiatrico dei neonati a rischio;
3. collabora con il dipartimento materno-infantile dell'Ospedale Versilia per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti in particolare, l'aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, le ricerche epidemiologiche, la valutazione a distanza dell'assistenza, l'assistenza e la cura dei neonati ricoverati e il miglioramento dell'organizzazione ospedaliera;
4. sostiene da un punto di vista morale, psicologico e materiale, per quanto possibile, i genitori e i familiari dei neonati ricoverati.
5. promuove l'informazione e la sensibilizzazione, a livello di cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni, sui problemi dei neonati a rischio e sulla cultura della nascita in genere, dalla gravidanza al puerperio;
6. sostiene l'attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dal concepimento assumendo anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell'associazione a livello nazionale ed internazionale.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all' Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, o dagli avanzi netti di gestione ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
3. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. L'iscrizione all'associazione avviene dietro pagamento di una quota annua, stabilita dal Consiglio direttivo, e va rinnovata entro il 31 marzo di ogni anno. La qualifica e i diritti di socio si conservano comunque anche dopo la scadenza di tale termine, fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il socio che venisse cancellato per mancato pagamento in questi termini può essere riammesso pagando la quota o le quote arretrate, senza ulteriori formalità.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi economici salvo il versamento della quota associativa. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare eventuali ulteriori versamenti.
6. I versamenti al fondo dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell' Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 5) Fondatori, Soci, Benemeriti, Beneficiari dell'Associazione

- Sono aderenti dell'Associazione:

I Soci Fondatori;

I Soci ordinari dell'Associazione;

I Soci Benemeriti dell'Associazione;

- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

- L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I minorenni votano in Assemblea attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale su di essi.

- Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell' Associazione stessa.



- Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e pagano le quote sociali nei termini dell'articolo 4, comma 2.

- Sono Soci Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

- La divisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti, nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

· Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con la quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti.

· Il Consiglio Direttivo deve provvedere riguardo le domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo del suddetto termine si applicano le norme che riguardano la sospensione feriale dei termini giudiziari).

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento manifestare la propria volontà di recedere dall'Associazione stessa: tale recesso, (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

· In presenza di gravi motivi quali grave violazione degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure vengano arrecati danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, l'Associato può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'escluso può far ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione all'assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

Art. 6) Organi dell'associazione

1) Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea degli Aderenti all'associazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'organo di controllo se obbligatorio per legge.

2) l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Art.7) Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).

La stessa inoltre:

- ° Provvede alla nomina ed alla revoca del Consiglio Direttivo, del Presidente e del VicePresidente del Consiglio Direttivo, del segretario, del Tesoriere e dell'Organo di controllo;
- ° Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ° Delibera sulle modifiche al presente statuto e dell'atto costitutivo;
- ° Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione compreso anche l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ° Delibera lo scioglimento trasformazione, fusione e scissione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- ° Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ° Delibera sulla esclusione degli associati;
- ° Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o se lo richiedono almeno 1/10 degli associati.

4. La convocazione, almeno otto giorni prima della riunione, deve effettuarsi mediante comunicazione scritta tramite lettera di posta prioritaria contenente l'oggetto, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato due giorni prima della data prevista per la riunione o fax o e-mail.

Nel caso che la riunione sia convocata per le deliberazioni straordinarie di cui al comma 9, approvazione dei regolamenti, modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, responsabilità componenti organi associativi, scioglimento fusione trasformazione, scissione) la convocazione avverrà tramite lettera raccomandata o pec nei termini previsti.

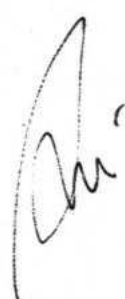
5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. In assemblea straordinaria per l'approvazione dei regolamenti, modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, responsabilità componenti organi associativi, occorre la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 degli associati ed in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per



le deliberazioni di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente.

Art. 8) Il Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette fino ad un massimo di dieci membri scelti tra gli associati, compresi il Presidente ed il Vice- Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

2. I consiglieri durano in carica tre anni.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. Nel caso in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo li sostituirà attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo oppure, in mancanza indicando elezioni suppletive.

5. Al consiglio Direttivo sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, ed in particolare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'ammissione all'associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, le cui bozze vengono contabilmente controllate da un commercialista professionista;

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo se eletto.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, nella quale dovrà essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e l'oggetto della convocazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telefono, telegramma, fax, e-mail o sms, inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o , in caso di sua assenza , o impedimento, dal Vice-Presidente.

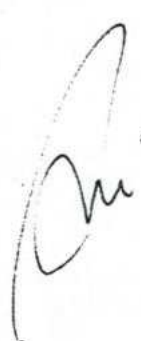
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Presenti.

12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda 5.000 euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 9) Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo,



il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del Suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle Relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art.10) Il Vice- Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta lo stesso sia Impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11) Il segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli Aderenti all'Associazione e del Registro Volontari.

Art. 12) Libri dell'Associazione

1. L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione e il Registro volontari. Se è eletto anche l'organo di controllo il libro verbali del medesimo.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza scritta al Presidente; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 13) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le Relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.14) Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice



civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15) Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

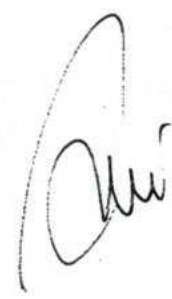
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 16) Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire utili anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17) Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico



nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 18) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Lucca.

Art. 19) Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. S. S. S.", is written over the text of Article 19.